



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI SALERNO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Presidente

Relatore

Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [redacted]  
depositato il 27/02/2020

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] ALTRI TRIBUTI 2015  
contro:  
AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE SALERNO  
VIA DEGLI UFFICI FINANZIARI 7 84100 SALERNO

proposto dai ricorrenti:

difeso da:  
COPPOLA LUCIANO

difeso da:

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N°

UDIENZA DEL

19/06/2020 ore 09:00

N°

1233

PRONUNCIATA IL:

19.06.2020

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

29.07.2020

Il Segretario



### Svolgimento del processo

La sig.ra [redacted], come in atti rapp.ta e difesa, ha proposto ricorso nei confronti dell' Agenzia delle Entrate D.P. di Salerno, avverso l' avviso di accertamento n. [redacted] emesso nei confronti della società [redacted] cancellata dal registro delle imprese ed estinta in data 19.10.2019, e della quale era socia accomandante per atto del 4.04.2017 iscritto il 10.05.2017, e di cui non risultava essere ultimo amministratore alla data di cessazione. h

Con tale atto l' ufficio aveva recuperato a tassazione ai fini delle imposte dirette l' importo di € 55.300,00 quale differenza dei maggiori ricavi non dichiarati per l' annualità 2015, ed accertato ai sensi dell' art. 39 comma 1 lett. d) e 41/bis Dpr 600/73 il reddito d' impresa in euro 89.670,00, imputandolo altresì ai soci in virtù delle rispettive quote di partecipazione con ulteriori accertamenti personali.

La ricorrente ha contestato: la nullità dell' avviso di accertamento emesso nei riguardi di società estinta e trasmesso a soggetto diverso dall' ultimo legale rappresentante; l' inesistenza della notificazione in luogo diverso dall' ultimo domicilio fiscale e/o inesistenza del soggetto destinatario; la cancellazione della società in data successiva alla entrata in vigore della riforma del diritto societario; la violazione e falsa applicazione dell' art. 28 del D.Lgs 175/2014 e 2945 c.c..


Per tali motivi è stato richiesto l' annullamento dell' atto impugnato, con vittoria di spese.

Non costituitosi in giudizio l' Ufficio finanziario, acquisite memorie illustrative di parte ricorrente, all' odierna camera di consiglio il Collegio decide come da dispositivo.

### Motivi della decisione

Parte ricorrente ha contestato la nullità insanabile dell' avviso di accertamento intestato alla società estinta per inesistenza giuridica della sua notificazione perchè inviato in luogo diverso dall' ultimo domicilio fiscale o per inesistenza del suo destinatario.

Va osservato al riguardo che l' art. 28 del D.Lgs. n. 175/2014, recante disposizioni in merito alla capacità giuridica delle società cancellate dal registro delle imprese, ha disposto ai fini dei rapporti con l' erario, e quindi per le attività di accertamento e riscossione, che "l' estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla cancellazione dal registro delle imprese".

Ne consegue che, a partire dalla data di entrata in vigore della norma 13.12.2014, gli avvisi di accertamento relativi alle società cancellate devono essere "intestati" nei confronti della società cancellata, e notificati alla stessa presso la sede dell' ultimo domicilio fiscale, e diretti all' ultimo legale 



rappresentante, atteso che l'effetto dell'estinzione si produrrà solo dopo cinque anni dalla data della cancellazione.

Poiché nel caso di specie invece l'avviso di accertamento, intestato alla società cancellata dal registro delle imprese in data 19.10.2018 (dopo l'entrata in vigore della legge di modifica), è stato notificato in data 7.08.2019 alla ricorrente, ex socia e neppure ultima amministratrice e/o legale rappresentante della società, e nella sua residenza anziché nell'ultimo domicilio fiscale della società, ne consegue la nullità insanabile della notifica dell'avviso impugnato, che va pertanto annullato, non avendo peraltro l'Ufficio finanziario, non costituitosi in giudizio, nulla obiettato in merito.

Le spese seguono la soccombenza.

**P. Q. M.**

La Commissione accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 500,00 per onorari, oltre spese e accessori di legge.

Salerno, 19.06.2020

Il Relatore

Il Presidente